



Titolo

Processo sportivo in genere – art. 44 CGS - principi generali – carattere di informalità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, del Codice CONI *“i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto”*. Disposizione, quest'ultima, correlata, sul piano processuale, al successivo comma 6 che sancisce il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Informalità che non va interpretata come clausola in bianco che tutto consente, ma che, appunto, non deve introdurre oneri di forma eccessivi o comunque non proporzionati agli obiettivi perseguiti dai procedimenti di cui trattasi.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 69/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 2, comma 5, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 069 CFA del 14 gennaio 2021 (Sig. Filippo Alberto Fava/Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta)